NULLITÀ MATRIMONIALE ECCLESIASTICA E LITISPENDENZA EUROPEA: IL CASO ZELABRICH - CORTE DI GIUSTIZIA 24 SETTEMBRE 2026 NELLA CAUSA C-190/25, ECLI:EU:C:2026:786

A cura di **Federica Marciano di Scala***

MASSIMA[1]

L'art. 19, par. 1, del Regolamento (CE) n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di "domanda di annullamento del matrimonio" il procedimento instaurato dinanzi al giudice civile di uno Stato membro per il riconoscimento degli effetti civili di una sentenza ecclesiastica esecutiva che abbia già dichiarato la nullità di un matrimonio concordatario, qualora tale decisione sia stata pronunciata in forza di un trattato internazionale concluso tra la Santa Sede e lo Stato membro interessato, contemplato dall'art. 63 del medesimo regolamento. In altre parole, il giudizio di delibazione non è diretto a incidere sul vincolo matrimoniale, già dichiarato nullo dall'autorità ecclesiastica, ma esclusivamente ad attribuire alla relativa pronuncia efficacia nell'ordinamento civile nazionale. Ne consegue, quindi, che tale procedimento non determina una situazione di litispendenza (contemplata nell'art. 19, Reg. CE, n. 2201/2003) con un giudizio di divorzio anteriormente instaurato dinanzi al giudice civile di un altro Stato membro.

SOMMARIO

1. Il fatto 1

2. La decisione 3

3. Conclusioni 5

1. IL FATTO

Con la sentenza del 24 settembre 2026, resa nella causa C-190/25[2], *Zelabrich*, la Terza Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea affronta una questione di particolare interesse nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile, attinente all'individuazione dei presupposti applicativi della litispendenza europea quando, accanto a un procedimento di divorzio pendente dinanzi al giudice civile di uno Stato membro, venga instaurato in Italia un procedimento volto al riconoscimento degli effetti civili di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (delibazione). Il problema interpretativo investe, in particolare, il rapporto tra l'art. 19, par. 1, del Regolamento (CE) n. 2201/2003[3], relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e l'art. 63 del medesimo regolamento, disposizione che fa salvi determinati concordati conclusi tra la Santa Sede e alcuni Stati membri, tra i quali figura il Concordato lateranense, come modificato dall'Accordo del 18 febbraio 1984[4]. La pronuncia si colloca nell'ambito dei rapporti tra ordinamento dell'Unione Europea, ordinamenti statali e ordinamento canonico, con particolare riferimento alla disciplina del matrimonio concordatario e alle modalità attraverso cui le decisioni ecclesiastiche di nullità possono acquisire efficacia nell'ordinamento civile italiano.

Nello specifico, la controversia riguardava il matrimonio celebrato il 16 giugno 2017 a Napoli tra GT, cittadino tedesco e italiano, e LS, cittadina russa, entrambi abitualmente residenti in Germania. Il matrimonio, celebrato secondo il rito canonico e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile, aveva acquistato efficacia civile

*Avvocato del Foro di Napoli e Dottoranda di Ricerca. Componente del Comitato Editoriale della Rivista "De Iustitia".

[1] Massima non ufficiale.

[2] Sentenza della Corte di giustizia del 24 settembre 2026, *LS v GT* (*Zelabrich*), C-190/25, ECLI:EU:C:2026:786.

[3] Art. 19, par. 1, Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che disciplina la litispendenza tra procedimenti di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio pendenti dinanzi alle autorità giurisdizionali di Stati membri diversi. La disposizione prevede, in particolare, la sospensione d'ufficio del procedimento da parte del giudice successivamente adito, fino all'accertamento della competenza del giudice preventivamente adito.

[4] Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.

nell'ordinamento italiano. All'esito dell'infausto coniugio, il 25 gennaio 2022 GT presentava dinanzi all'Amtsgericht Stuttgart (Tribunale circoscrizionale di Stoccarda) domanda di divorzio; tale procedimento tedesco comprendeva, oltre alla domanda relativa allo scioglimento del vincolo matrimoniale, questioni concernenti la perequazione dei diritti pensionistici e, su richiesta della convenuta, l'eventuale riconoscimento di prestazioni alimentari successive alla cessazione del matrimonio. Successivamente, il 22 luglio 2022, GT adiva il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Napoli, chiedendo che fosse dichiarata la nullità canonica del matrimonio concordatario. La domanda veniva accolta con decisione del 28 febbraio 2024, successivamente dichiarata esecutiva, con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il 27 maggio 2024. Ottenuta l'esecutività della pronuncia ecclesiastica[5], GT si rivolgeva alla Corte d'Appello di Napoli, chiedendo, ai sensi dell'art. 8, par. 2, del Concordato lateranense, il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità, meglio nota come sentenza di delibazione. Il procedimento veniva instaurato il 31 luglio 2024; quadro processuale risultava, pertanto, caratterizzato dalla contemporanea pendenza di due procedimenti aventi una diversa natura: da un lato, il giudizio di divorzio promosso in Germania nel gennaio 2022; dall'altro, il giudizio italiano diretto a rendere efficace nell'ordinamento civile una pronuncia ecclesiastica di nullità matrimoniale già definitiva ed esecutiva.

Alla luce di questo quadro processuale, con ordinanza del 20 novembre 2024, l'Amtsgericht Stuttgart veniva sospeso il procedimento di divorzio, e con esso la decisione relativa alle questioni accessorie di natura economica.

Il Tribunale tedesco, in sostanza, riteneva che l'eventuale accoglimento della domanda di delibazione da parte della Corte d'Appello di Napoli avrebbe determinato il difetto di interesse alla pronuncia di divorzio, in quanto il matrimonio sarebbe stato riconosciuto nullo anche nell'ordinamento civile italiano.

LS impugnava tale ordinanza dinanzi all'Oberlandesgericht Stuttgart, sostenendo che l'art. 19, par. 1, del Regolamento (CE) n. 2201/2003 non consentisse al giudice tedesco, preventivamente adito, di sospendere il procedimento a favore del giudice italiano successivamente investito della domanda di riconoscimento. Secondo la ricorrente, infatti, ove il giudizio italiano fosse stato qualificabile come domanda di annullamento matrimoniale, l'obbligo di sospensione avrebbe dovuto gravare, semmai, sull'autorità giurisdizionale successivamente adita. Il giudice del rinvio, tuttavia, individuava una difficoltà ulteriore.

La qualificazione del procedimento di delibazione[6] come domanda di annullamento avrebbe potuto imporre al giudice tedesco di considerare incidentalmente gli effetti di una sentenza ecclesiastica nell'ordinamento italiano, pur in assenza di un accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federale di Germania che disciplinasse il riconoscimento di tali decisioni. Con decisione del 4 marzo 2025, pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia il successivo 10 marzo, l'Oberlandesgericht Stuttgart disponeva quindi il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La prima questione, dunque, sottoposta alla Corte riguardava la possibilità di ricondurre il procedimento italiano di delibazione alla nozione di "domanda di annullamento del matrimonio" prevista dall'art. 19, par. 1, del Regolamento (CE) n. 2201/2003. In caso di risposta affermativa, il giudice nazionale chiedeva, inoltre, se il giudice preventivamente adito potesse sospendere il procedimento sulla base di disposizioni nazionali in favore dell'autorità giurisdizionale successivamente investita della domanda di delibazione. La Corte di giustizia rispondeva negativamente alla prima questione e, conseguentemente, riteneva assorbita la seconda.

[5] Per un approfondimento in merito alla natura e alla funzione del decreto di esecutività emesso dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, si v. E. GIARNIERI, *Matrimonio e decreto di esecutività della Segnatura Apostolica. Coordinate ermeneutiche per una lettura interordinamentale*, Bari, Cacucci, 2024, p. 64 ss.

[6] Sul procedimento di delibazione, *ex multis*, v. G. BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis Iudex (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2017, 4, p. 43 ss.

2. *LA DECISIONE*

La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo applicabile, individuato nel Regolamento (CE) n. 2201/2003, cosiddetto Bruxelles II bis, *ratione temporis* rilevante per la controversia. Benché tale regolamento sia stato abrogato dal Regolamento (UE) 2019/1111[7], applicabile dal 1º agosto 2022, la successione normativa non incide sulla soluzione del caso, che deve essere esaminato alla luce della disciplina pertinente ai fatti del procedimento principale. L'art. 19, par. 1, del Regolamento (CE) n. 2201/2003 stabilisce che, qualora siano state proposte, dinanzi alle autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e tra le medesime parti, domande di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita è tenuta a sospendere d'ufficio il procedimento fino all'accertamento della competenza dell'autorità preventivamente adita[8]. La disposizione introduce un meccanismo di coordinamento processuale volto a prevenire la contemporanea prosecuzione di procedimenti matrimoniali incompatibili, assicurando un ordinato esercizio della giurisdizione nello spazio giudiziario europeo. La litispendenza europea, tuttavia, non discende dalla mera contemporanea pendenza di controversie che coinvolgano le stesse parti e riguardino, in senso ampio, la medesima relazione matrimoniale. È necessario, pertanto, che le domande rientrino nelle categorie espressamente contemplate dalla disposizione, ossia il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte precisa che le domande possono presentare oggetti processuali differenti, purché siano riconducibili a una delle suddette categorie. Il presupposto decisivo è, dunque, che i procedimenti siano diretti a incidere sul vincolo matrimoniale, determinandone lo scioglimento o la declaratoria di invalidità. È tuttavia proprio tale condizione a mancare nel procedimento di delibazione sottoposto all'esame della Corte. Per chiarire le ragioni di tale conclusione, occorre distinguere il giudizio ecclesiastico che dichiara la nullità del matrimonio canonico dal successivo procedimento civile diretto al riconoscimento degli effetti di tale decisione nell'ordinamento italiano. La Corte fonda le proprie argomentazioni, infatti, riferendosi all'art. 8, par. 2, del Concordato lateranense, secondo cui le sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici, munite del decreto di esecutività dell'organo ecclesiastico competente, possono essere dichiarate efficaci nella Repubblica italiana mediante sentenza della Corte d'Appello competente[9]. La delibazione costituisce, pertanto, un procedimento distinto da quello canonico che ha condotto alla declaratoria di nullità. Il giudice civile italiano non è, in sostanza, chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla validità del matrimonio secondo il diritto canonico, né a sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità ecclesiastica, poichè il suo compito consiste nel verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Concordato affinché la decisione ecclesiastica possa produrre effetti civili.

Secondo la Corte, questa distinzione assume rilievo decisivo ai fini dell'interpretazione dell'art. 19 del Regolamento (CE) 2201/2003. Al momento dell'introduzione del giudizio di delibazione, infatti, la pronuncia ecclesiastica di nullità è già stata emessa ed è divenuta definitiva ed esecutiva nell'ordinamento canonico. Il procedimento civile successivo non ha, quindi, a oggetto una nuova domanda di annullamento, ma il riconoscimento

[7] Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale dei minori.

[8] Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con l. 25 marzo 1985, n. 121, Protocollo addizionale, punto 4, lett. b). Sul controllo del giudice statale, sulle garanzie processuali e sui limiti del riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche, v. N. COLAIANNI, *Il giusto processo di delibazione e le «nuove» sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2015, 39, p. 23 ss.

[9] Accordo del 18 febbraio 1984, cit, art. 8, par. 2, e Protocollo addizionale, punto 4, lett. b). In dottrina, M. CANONICO, *La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2019, 23, p. 6 ss.

degli effetti civili di una decisione già intervenuta. La Corte sottolinea, inoltre, che il sindacato del giudice statale è circoscritto ai profili indicati dall'art. 8, par. 2, del Concordato lateranense, ossia la competenza del giudice ecclesiastico, il rispetto dei diritti di azione e di difesa delle parti e la sussistenza delle ulteriori condizioni richieste dalla legislazione italiana per il riconoscimento delle sentenze straniere. Ne consegue che il giudice civile non può procedere a un riesame del merito della pronuncia canonica e la sua attività è limitata alla verifica dei presupposti necessari affinché la decisione possa acquistare efficacia nell'ordinamento statale.

La Corte non nega, dunque, la rilevanza civile della sentenza ecclesiastica, né mette in discussione il meccanismo concordatario di riconoscimento; al contrario, fonda proprio sulla peculiarità di tale meccanismo l'esclusione del giudizio di delibazione dall'ambito applicativo della litispendenza matrimoniale europea. Questa conclusione trova un ulteriore fondamento nell'interpretazione sistematica del regolamento e, in particolare, nel rapporto tra gli artt. 19 e 63[10] Regolamento (CE) 2201/2003. Quest'ultima disposizione fa salvi determinati trattati internazionali conclusi tra la Santa Sede e alcuni Stati membri, tra cui il Concordato lateranense, e prevede l'applicazione del regime di riconoscimento contemplato dal capo III, sezione 1, del regolamento alle decisioni relative all'invalidità matrimoniale disciplinate da tali accordi. La norma persegue, pertanto, una finalità di coordinamento tra il sistema europeo di riconoscimento delle decisioni matrimoniali e gli specifici regimi concordatari già esistenti. Secondo la Corte, tale previsione non può essere interpretata nel senso di assoggettare integralmente le decisioni ecclesiastiche a tutte le disposizioni del regolamento, comprese quelle relative alla competenza giurisdizionale e alla litispendenza. L'art. 63 mira, piuttosto, a garantire l'effettività dei trattati concordatari, estendendo alle decisioni ecclesiastiche contemplate da tali accordi il regime semplificato di riconoscimento previsto dal regolamento, senza trasformare il procedimento nazionale di delibazione in un giudizio matrimoniale soggetto ai criteri generali di competenza stabiliti dall'art. 3. La Corte evidenzia, infatti, che la competenza della Corte d'Appello italiana a pronunciarsi sulla domanda di delibazione non deriva dai criteri di collegamento previsti dal Regolamento europeo, bensì dalle disposizioni specifiche del Concordato lateranense[11].

Tale diversità di fondamento normativo impedisce di ricondurre il procedimento di riconoscimento al meccanismo di litispendenza disciplinato dall'art. 19, letto in combinato disposto con l'art. 3 del Regolamento (CE) 2201/2003. L'interpretazione sistematica della disciplina conduce, pertanto, a distinguere nettamente tra il riconoscimento delle decisioni ecclesiastiche, regolato anche alla luce delle specificità concordatarie, e la competenza giurisdizionale in materia di divorzio, separazione e annullamento del matrimonio, disciplinata dalle norme europee. La distinzione tra i due procedimenti e il coordinamento tra la disciplina europea e quella concordataria costituiscono, quindi, i presupposti per comprendere la *ratio* della decisione.

La Corte, in ultimo, completa il proprio iter decisorio attraverso un'interpretazione teleologica dell'art. 19, considerando la funzione che il meccanismo della litispendenza è chiamato a svolgere nell'ambito dello spazio giudiziario europeo.

Il Regolamento (CE) n. 2201/2003, infatti, è diretto a favorire il riconoscimento delle decisioni matrimoniali nell'ambito di uno spazio giudiziario fondato sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri. In tale contesto, la litispendenza svolge una funzione di coordinamento tra autorità giurisdi-

[10] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, cit., art. 63, relativo ai rapporti con determinati trattati internazionali conclusi tra la Santa Sede e alcuni Stati membri. Sulla funzione di coordinamento tra il sistema europeo di riconoscimento delle decisioni matrimoniali e gli accordi concordatari, v. Corte Giust. UE, Sez. III, 24 settembre 2026, causa C-190/25, *LS contro GT* (*Zelabrich*), in commento.

[11] Regolamento (CE) n. 2201/2003, cit., artt. 3, 19 e 63; Corte di giustizia dell'Unione europea, *Zelabrich*, cit. Sul fondamento concordatario della competenza del giudice italiano e sulla specificità dell'ordinamento canonico, v. G. DALLA TORRE, *«Specificità dell'ordinamento canonico» e delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2013, 34, p. 4 ss.

zionali chiamate a pronunciarsi su controversie matrimoniali riconducibili alle categorie previste dal regolamento. Tale funzione, tuttavia, non giustifica un'estensione analogica del meccanismo di sospensione a procedimenti che presentano una natura e una finalità differenti. Pertanto, la circostanza che la delibazione possa incidere sull'esito pratico del giudizio di divorzio non è sufficiente a trasformarla in una domanda di annullamento del matrimonio. L'eventuale sovrapposizione degli effetti delle decisioni, o il rischio che il riconoscimento della nullità renda non più necessario il divorzio, non può sostituire il presupposto normativo richiesto dall'art. 19. In altri termini, la possibile interferenza tra gli esiti dei due procedimenti non equivale alla loro identità funzionale. In altre parole, la litispendenza europea non costituisce uno strumento generale per risolvere qualsiasi conflitto potenziale tra procedimenti riguardanti il medesimo rapporto matrimoniale, ma opera esclusivamente nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione. La Corte esclude, inoltre, che l'art. 63 possa essere utilizzato per estendere il sistema europeo di competenza giurisdizionale a un procedimento la cui competenza discende da un trattato internazionale fatto salvo dal regolamento stesso. Ne deriva che il giudizio italiano di delibazione non determina una situazione di litispendenza ai sensi dell'art. 19, par. 1. La domanda di divorzio pendente in Germania non deve, pertanto, essere sospesa in ragione della sola esistenza del procedimento italiano di riconoscimento.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara che l'art. 19, par. 1, del Regolamento (CE) n. 2201/2003 non comprende, nella nozione di "domanda di annullamento del matrimonio", il procedimento instaurato dinanzi al giudice civile di uno Stato membro per il riconoscimento degli effetti civili di una sentenza ecclesiastica esecutiva di nullità matrimoniale pronunciata in forza di un trattato contemplato dall'art. 63. La seconda questione pregiudiziale viene dichiarata assorbita.

3. CONCLUSIONI

La sentenza in esame offre un contributo significativo alla delimitazione dell'ambito applicativo della litispendenza europea in materia matrimoniale, chiarendo che il coordinamento tra procedimenti pendenti in Stati membri diversi non può prescindere dalla qualificazione giuridica della domanda proposta dinanzi a ciascuna autorità giurisdizionale. Il principio affermato dalla Corte si fonda su una distinzione essenziale: mentre il giudizio di divorzio è diretto a ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale, il procedimento di delibazione previsto dall'art. 8, par. 2, del Concordato lateranense è finalizzato al riconoscimento degli effetti civili di una pronuncia ecclesiastica già emessa. La diversità dell'oggetto e della funzione dei due procedimenti impedisce di ricondurli alla medesima categoria ai fini dell'art. 19 del Regolamento (CE) n. 2201/2003[12]. La soluzione appare coerente con il dato letterale e sistematico della disposizione, che limita l'operatività della litispendenza alle domande di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio. Un'interpretazione estensiva, fondata sulla mera possibilità che il riconoscimento della nullità renda superfluo il successivo giudizio di divorzio, finirebbe per attribuire alla norma una funzione ulteriore rispetto a quella prevista dal legislatore europeo.

Particolarmente rilevante è, inoltre, il richiamo all'art. 63 del Regolamento. La Corte chiarisce che la salvaguardia dei concordati conclusi tra la Santa Sede e alcuni Stati membri non si esaurisce in una generica deroga alle disposizioni europee, ma risponde all'esigenza di coordinare il sistema di riconoscimento dell'Unione con regimi internazionali caratterizzati da specifiche modalità di efficacia delle decisioni ecclesiastiche. In tale prospettiva, la disposizione non può essere interpretata come una norma di assimilazione integrale delle decisioni canoniche alle decisioni civili emes-

[12] Cfr. Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2014, n. 11226. La Corte ha precisato che la domanda di divorzio e quella di nullità del matrimonio concordatario presentano *petitum* e *causa petendi* differenti, ove la prima riguarda il "matrimonio-rapporto", mentre la seconda investe la validità dell'atto matrimoniale. Pertanto, in assenza di una pronuncia civile sulla validità del matrimonio, il giudizio di divorzio non impedisce, di per sé, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità.

se nell'ambito del sistema europeo di competenza giurisdizionale.

Il suo obiettivo è garantire il riconoscimento delle decisioni contemplate dai concordati, preservando al contempo la specificità dei procedimenti nazionali attraverso i quali esse acquistano efficacia civile. La pronuncia evidenzia, altresì, l'importanza della distinzione tra il piano canonico e quello civile. La declaratoria ecclesiastica di nullità e il successivo riconoscimento degli effetti civili, infatti, costituiscono momenti distinti, sottoposti a differenti presupposti e controlli.

La sentenza ecclesiastica, ancorché definitiva ed esecutiva nell'ordinamento canonico, non determina di per sé, al di fuori del meccanismo concordatario applicabile, l'automatica produzione di tutti gli effetti civili nell'ordinamento italiano. Il procedimento di delibazione conserva, pertanto, una funzione propria, sebbene circoscritta[13].

Occorre, tuttavia, precisare che la soluzione adottata non implica una generale irrilevanza delle sentenze ecclesiastiche nell'ambito della cooperazione giudiziaria europea, né esclude ogni possibile interferenza tra i procedimenti di nullità e quelli di divorzio. Essa riguarda specificamente la qualificazione, ai fini dell'art. 19, del procedimento civile diretto al riconoscimento degli effetti di una decisione ecclesiastica rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 63. Parimenti, la decisione non risolve le eventuali questioni concernenti la sorte delle domande accessorie di natura patrimoniale, previdenziale o alimentare pendenti dinanzi al giudice tedesco. La stessa Corte ricorda che tali questioni sono escluse dall'ambito materiale del Regolamento (CE) n. 2201/2003, potendo ricadere, ricorrendone i presupposti, nell'ambito di altri strumenti dell'Unione, tra cui il Regolamento (UE) 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e il Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari.

Il principio affermato deve, dunque, essere circoscritto al problema della litispendenza matrimoniale, senza estenderlo automaticamente alle diverse questioni che possono derivare dalla cessazione o dalla declaratoria di nullità del rapporto. Sotto il profilo sistematico, la decisione conferma che l'operatività dei meccanismi di coordinamento processuale europei dipende dalla natura effettiva della domanda e dal fondamento della competenza dell'autorità adita. La contemporanea pendenza di procedimenti relativi alla medesima relazione familiare non è sufficiente, da sola, a determinare l'obbligo di sospensione previsto dall'art. 19 Regolamento (CE) n. 2201/2003.

La portata della pronuncia risiede, in definitiva, nell'avere escluso che il riconoscimento civile di una sentenza ecclesiastica di nullità possa essere equiparato, ai fini della litispendenza europea, a una nuova domanda di annullamento matrimoniale. Il procedimento di delibazione rimane distinto dal giudizio sul vincolo e non può essere assoggettato automaticamente alle regole di competenza e coordinamento processuale dettate per quest'ultimo.

La soluzione consente così di preservare, da un lato, la coerenza del sistema europeo di litispendenza e, dall'altro, l'effettività del regime concordatario espressamente fatto salvo dal legislatore dell'Unione, evitando che il riconoscimento degli effetti civili di una decisione ecclesiastica venga impropriamente assimilato a un autonomo giudizio matrimoniale.

[13] Sull'evoluzione del concetto di ordine pubblico nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, si v. P. CAVANA, *Sull'evoluzione del concetto di ordine pubblico nel giudizio di delibazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2020, 10, p. 23 ss.